



Ministero del Turismo

- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- VISTO** il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTA** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) dell'Italia, approvato con Decisione (UE) di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con la legge 1° luglio 2021, n. 101, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
- VISTO** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e in particolare gli articoli 9, comma 2, ai sensi del quale al fine di assicurare l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni titolari di interventi possano avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica, e 10, comma 1, secondo cui per sostenere la definizione e l’avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l’attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- VISTO** il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con la legge 6 agosto 2021, n. 113 recante *“Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”* ed in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 ai sensi del quale *«con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su*

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l'articolo 1, comma 1039, della legge 30 dicembre 2020, n.178, il quale stabilisce che *“le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU”;*

VISTO il decreto del Ministro dell'Economie e delle Finanze 6 agosto 2021 *“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”* ed in particolare:

il punto 1 nel quale si prevede: le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi;

il punto 2 che stabilisce: “le Amministrazioni di cui al comma 1 provvedono ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva competenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, promuovendo e adottando i relativi provvedimenti, ivi compresi quelli relativi all'individuazione dei soggetti attuatori e all'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei terzi”;

l'allegata Tabella A: “PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI” in cui sono indicate le risorse assegnate al Ministero del Turismo per la Missione 1, Componente C3, Investimento “4.2 recante “Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche” Sub Investimento 4.2.1. “Miglioramento delle strutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit” del PNRR;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 il quale prevede, per la gestione finanziaria degli interventi del PNRR, l'apertura di contabilità speciali in favore delle Amministrazioni dello Stato;

VISTA la comunicazione del Servizio Centrale per il PNRR del MEF-DRGS *“Gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Attivazione di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni dello Stato”* prot.n. 304523 del 21.12.2021, trasmessa a questa Amministrazione titolare di interventi del PNRR dal MEF-DRGS Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della cultura con nota prot.n. 62303 del 23.12.2021 e concernente l'attivazione della seguente contabilità speciale di tesoreria in favore del Ministero del turismo: numero conto 6284 descrizione conto *PNRR-MINISTERO TURISMO* cod. sezione 348 descrizione sezione *ROMA* codice IBAN *IT41X0100003245348200006284;*

- VISTE** in particolare, le disposizioni del PNRR della richiamata Decisione del Consiglio dei Ministri ECOFIN UE del 13 luglio 2021, che disciplinano – nell’ambito della misura M1C3.4 “Turismo 4.0” – l’Investimento 4.2. “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche” – l’Investimento 4.2.1. “Contributi e crediti di imposta per le imprese turistiche” e nello specifico, come dettagliato nell’Allegato alla citata Decisione di esecuzione, i relativi obiettivi e traguardi M1C3-28 “Numero Imprese turistiche beneficiarie del credito d’imposta per infrastrutture e/o servizi”: entro dicembre 2025 almeno 3500 imprese turistiche beneficiarie del credito d’imposta per infrastrutture e/o servizi – il sostegno fornito dal credito d’imposta deve migliorare la qualità dell’ospitalità turistica mediante investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale, riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane;
- CONSIDERATO** che al punto 7 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 è previsto che *“le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «*Legge di contabilità e finanza pubblica*», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*»;
- VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni con particolare riferimento a quanto ivi previsto all’art.4 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*»;
- VISTA** la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

- VISTA** la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che prevede la possibilità di effettuare affidamenti diretti alle società in house per le Amministrazioni aggiudicatrici e gli Enti aggiudicatori iscritti nell’elenco costituito presso l’ANAC, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti secondo le modalità e i criteri che l’Autorità definisce con proprio atto;
- VISTE** le Linee guida n. 7 del 7 marzo 2017, disciplinanti il procedimento per l’iscrizione nel predetto elenco, il cui punto 9.2 prevede che “*a partire da 90 (novanta) giorni dopo l’entrata in vigore delle linee guida i soggetti di cui al punto 3 possono presentare all’Autorità la domanda di iscrizione nell’Elenco e a far data da tale momento la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l’affidamento in house*”, mentre il punto 5.3 specifica che “*la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare sotto la propria responsabilità affidamenti diretti dei contratti all’organismo in house, così come prescritto dall’art. 5, comma 1, del Codice dei contratti pubblici*”;
- VISTA** la nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 01.12.2021, prot. n. 4242 con cui è stato comunicato l’avvio degli adempimenti previsti ai fini dell’iscrizione del Ministero del turismo nell’Elenco di cui all’art. 192 del d. lgs. n. 50/2016, al fine di riconoscere al neo-istituito Ministero del turismo la possibilità di effettuare affidamenti diretti all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.;
- VISTO** il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- VISTO** il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,*

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, istitutivo del Ministero del turismo;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 12 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti al n. 785 del 31 marzo 2021, con il quale il Dott. Lorenzo Quinzi è stato nominato Segretario Generale del Ministero del turismo;
- VISTA** la Direttiva per l’azione amministrativa per l’anno 2021, prot. n. 173/21 del 21/ 10/2021, registrata dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 27/10/2021 al n.667 e dalla Corte dei conti, che assegna al Segretario Generale l’obiettivo riguardante l’attuazione del PNRR e delle relative misure;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, il quale ha delineato l’organizzazione ministeriale del Dicastero del turismo, entrato in vigore il 24 luglio 2021;
- VISTA** la Missione 1, Componente C3 “Turismo e cultura” dal citato PNRR, Investimento 4.2 recante “*Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche*” e, in particolare, l’investimento 4.2.1, recante la linea progettuale “*Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit*”;
- VISTO** il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” e, segnatamente, l’articolo 1 che prevede, ai commi 1 e 2, incentivi destinati alle imprese turistiche nella forma di contributo a fondo perduto e di credito d’imposta;
- VISTO** il decreto interministeriale prot. n. 1745 del 24 settembre 2021, che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della sopra citata norma, istituisce presso il Ministero del turismo l’unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR a titolarità del Ministero stesso e ne definisce l’articolazione e la relativa organizzazione;
- VISTO** l’art. 9, comma 3, del citato D.L. 77/2021 il quale dispone: “*Gli atti, i contratti ed i provvedimenti di spesa adottati dalle amministrazioni per l’attuazione degli interventi del PNRR sono sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile*”;
- VISTO** il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 e, in particolare, l’articolo 10, comma 3, ai sensi del quale la notifica della decisione di esecuzione del consiglio UE – ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia», unitamente al citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa

nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del medesimo decreto;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 21 del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto: “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

VISTO l'Avviso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 del 23 dicembre 2021, recante “*Modalità applicative per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*”;

VISTA la Circolare del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, n. 6 del 24 gennaio 2022, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

CONSIDERATO che il Ministero del turismo, in ragione della sua recente istituzione, necessita di supporto e affiancamento mediante competenze e conoscenze consolidate negli ambiti di pertinenza, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi PNRR di propria competenza;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, il quale ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia SpA), e in particolare, l'articolo 2, comma 5, il quale prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le Amministrazioni statali interessate e l'Agenzia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società;

VISTO l'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, ai sensi del quale, per accelerare la realizzazione degli investimenti, le Amministrazioni Centrali possano avvalersi di Invitalia SpA, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;

CONSIDERATO che Invitalia SpA è soggetto qualificato ai sensi dell'articolo 38 del Codice dei Contratti, il quale opera come Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata e possiede un know-how consolidato in materia di gestione e attuazione di progetti complessi anche in materia di turismo, *capacity building*, supporto operativo e assistenza tecnica ad Amministrazioni titolari di programmi comunitari e nazionali;

CONSIDERATO in particolare che con riferimento al supporto in materia di gestione e attuazione di programmi in materia di turismo, Invitalia SpA dal 2016 a oggi ha svolto in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo attività di supporto tecnico per la pianificazione strategica del settore e per l'attuazione degli interventi per la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica;

CONSIDERATA altresì l'esperienza acquisita da Invitalia SpA presso le Amministrazioni centrali, anche nel settore turismo, con particolare riferimento al supporto relativo alla gestione informatizzata degli incentivi alle imprese;

RITENUTO opportuno, pertanto, avvalersi della facoltà di cui ai sopra citati articoli 9 - *Attuazione degli interventi del PNRR* e 10 - *Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare di ricorrere al supporto tecnico-operativo di società *in house* qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO dunque opportuno avviare il procedimento finalizzato alla stipula di una convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, avvalendosi della facoltà di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTA la nota prot. n. 1758 del 2 febbraio 2022, con cui il Ministero del turismo ha chiesto a Invitalia SpA di voler manifestare la propria disponibilità a fornire assistenza amministrativa e supporto tecnico-specialistico necessari per le attività inerenti all'attuazione dell'intervento MIC3 4.2.1 del PNRR di competenza del Ministero del turismo, invitandola altresì a formulare un'offerta contenente il piano pluriennale delle attività e i relativi oneri di gestione;

VISTA la nota prot. 32988 del 9 febbraio 2022, acquisita al protocollo del Ministero n. 2176 del 10 febbraio 2022, con cui Invitalia, nel riscontrare la nota prot. n. 1758 del Ministero del turismo, ha manifestato il proprio interesse alla realizzazione delle attività di supporto richieste e ha formulato un "Piano delle Attività e dei costi" per l'erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152;

VISTA la relazione ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prot. n. 2345 del 14 febbraio 2022, con la quale il Ministero del turismo ha valutato l'offerta di cui alla nota prot. n. 2176, presentata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia SpA), come congrua e conveniente, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione offerta;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2354 del 14 febbraio 2022 con cui è stata autorizzata l'acquisizione *in house* dei servizi di assistenza amministrativa e supporto tecnico-specialistico per il procedimento di concessione ed erogazione di contributi e crediti d'imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n.233. Investimento 4.2.1, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia SpA;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR citati in premessa;

CONSIDERATA la necessità di attivare con urgenza le procedure per la concessione e l'erogazione degli incentivi di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

- RITENUTO** necessario, altresì, in ragione delle stringenti tempistiche imposte dall'Unione europea per l'attivazione della procedura, avvalersi della facoltà di chiedere l'esecuzione anticipata e d'urgenza del contratto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32, commi 8 e 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art.8, comma 1, lettera a) del D.L. n.76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (*Decreto semplificazioni*) convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120;
- VISTA** la nota prot. 2357 del 14 febbraio 2022 con cui il Ministero del turismo ha comunicato l'accettazione dell'offerta di cui alla nota di Invitalia prot. 32988 del 9 febbraio 2022, acquisita agli atti d'ufficio al prot. 2176 del 10 febbraio 2022;
- VISTA** la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Servizio Centrale PNRR - n. 6 del 24 gennaio 2022 prot. n. 12114 con oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*", con cui si è posta all'attenzione delle Amministrazioni titolari di interventi PNRR la facoltà di avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato da società a prevalente partecipazione pubblica e da enti vigilati, al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- VISTA** la nota prot. 2934 del 25 febbraio 2022 con cui il Ministero del turismo ha rappresentato che risultano ammissibili al finanziamento nell'ambito delle risorse del PNRR stanziato per i singoli interventi i costi per i servizi di assistenza amministrativa e supporto tecnico specialistico alla gestione del procedimento di concessione ed erogazione degli incentivi da riconoscere alle imprese del comparto turistico nelle diverse forme di credito d'imposta e contributo a fondo perduto ai sensi dell'art.1 del DL 152/2021 oggetto della Convenzione in corso di definizione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA – Invitalia;
- VISTA** il provvedimento prot.n.3547 del 10 marzo 2022 con cui il Ministero del turismo ha disposto l'esecuzione anticipata, ai sensi dell'art.32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016, della Convenzione prot.3459 del 9 marzo 2022 stipulata tra il Ministero del turismo ed Invitalia spa avente ad oggetto "*la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa – Invitalia in ordine alle attività di assistenza amministrativa e supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione e l'erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Investimento 4.2.1. Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre*";

DECRETA

Art.1

1. È approvata la "*Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero del Turismo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa spa*

– *Invitalia in ordine alle attività di assistenza amministrativa e supporto tecnico-specialistico del procedimento di concessione e l'erogazione di contributi e crediti di imposta a favore delle imprese turistiche di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Investimento 4.2.1. Avviso pubblico del Ministero del turismo del 23 dicembre*", prot.3459 del 9 marzo 2022 tra il Ministero del Turismo e Invitalia S.p.A. - iscritta al Registro delle Imprese di Roma con il n. P.IVA e C.F. 05678721001 e avente sede in Roma, via Calabria n. 46 - per l'attuazione dell'Investimento 4.2 "*Fondo integrato per la competitività delle imprese turistiche*" e, in particolare, l'investimento 4.2.1, recante la linea progettuale "*Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit*" della misura M1-C3 del PNRR - per l'importo massimo complessivo di € 9.999.820,74 (novemilioninovecentonovantanovemilaottocentoventi/74) comprensivo di IVA, di cui € 8.196.574,38 (ottomilionicentonovanteseimilacinquecentosettantaquattro/38) imponibile e € 1.803.246,36 (unmilioneottocentotremiladuecentoquarantasei/36) IVA calcolata al 22%, e la durata di 36 mesi.

Art.2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del "Piano delle attività e dei costi" allegato alla Convenzione di cui all'articolo 1 del presente decreto, pari a € 9.999.820,74 (novemilioninovecentonovantanovemilaottocentoventi/74), di cui € 8.196.574,38 (ottomilionicentonovanteseimilacinquecentosettantaquattro/38) imponibile e € 1.803.246,36 (unmilioneottocentotremiladuecentoquarantasei/36) IVA calcolata al 22%, si farà fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, stanziato per la misura M1-C3, Investimento 4.2.1. del PNRR.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo secondo le disposizioni vigenti.

Il Segretario Generale
Lorenzo Quinzi

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.*